

ATTUALITÀ

GIUSEPPE DELLA MONICA

Le condizioni di ammissibilità delle impugnazioni introdotte dalla riforma “Cartabia”

Una recente pronuncia di merito ha offerto lo spunto per una riflessione sulle nuove condizioni di ammissibilità delle impugnazioni previste dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. Fino alla riforma attuata con la legge “Cartabia”, la selezione dei controlli immeritevoli di un approfondimento nel merito avveniva sulla base di regole volte a stigmatizzare le impugnazioni illegittime, tardive, pretestuose o inutili. A tali categorie il legislatore ne ha aggiunta un'altra, quella, cioè, delle impugnazioni “non collaborative”, che vanno dichiarate inammissibili perché la difesa dell'imputato non ha adempiuto gli obblighi imposti per agevolare e accelerare lo svolgimento del giudizio sollecitato con la proposizione del mezzo di gravame. Il fine perseguito con le nuove condizioni di ammissibilità - vale a dire la semplificazione dell'attività giurisdizionale e, nel contempo, la garanzia di una corretta gestione del processo *in absentia* - è indiscutibilmente legittimo, sicché non può ipotizzarsi, sotto questo profilo, una indebita compressione del *right of access to a court*. Qualche dubbio si profila, invece, in relazione all'ulteriore parametro di legalità convenzionale indicato dalla Corte europea, ovvero il canone di « proporzionalità », poiché il legislatore sembra essersi spinto oltre il perimetro della patologia - *stricto sensu* - dell'atto di impugnazione, collegando l'inammissibilità anche a vizi formali che non sempre appaiono meritevoli di una sanzione tanto severa come la negazione del diritto di accesso al successivo grado di giudizio.

The conditions for admissibility of appeals introduced by the “Cartabia” reform

A recent ruling has offered the inspiration for a reflection on the new conditions of admissibility of the appeals provided for by paragraphs 1-ter and 1-quater of the art. 581 c.p.p. Until the reform implemented with the “Cartabia” law, the selection of controls unworthy of in-depth analysis on the merits took place on the basis of rules aimed at stigmatizing illegitimate, late, specious or useless appeals. To these categories the legislator has added another, that of “non collaborative” appeals, which must be declared inadmissible because the defendant has not fulfilled the obligations imposed to facilitate and speed up the proceedings requested with the proposition of the appeal. The aim pursued with the new conditions of admissibility - that is to say the simplification of judicial activity and, at the same time, the guarantee of correct management of the trial in absentia - is indisputably legitimate, so that, from this point of view, an undue compression of the right of access to a court. Some doubts arise, however, in relation to the further parameter of conventional legality indicated by the European Court, i.e. the canon of « proportionality », since the legislator seems to have gone beyond the perimeter of the pathology - stricto sensu - of the act of appeal, linking inadmissibility also to formal defects which do not always appear worthy of such a severe sanction as the denial of the right of access to the next level of judgment.

SOMMARIO: 1. Le modifiche alla disciplina dei requisiti formali delle impugnazioni. – 2. L'onere della dichiarazione o della elezione di domicilio. – 3. Lo specifico mandato ad impugnare. – 4. Le modalità di adempimento delle condizioni richieste a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione. – 5. Inammissibilità *vs favor impugnationis*. – 6. Conclusioni.

1. *Le modifiche alla disciplina dei requisiti formali delle impugnazioni.* – Tra le innovazioni più controverse e di maggiore impatto pratico introdotte dalla riforma “Cartabia” va senza dubbio annoverato l'inserimento, nel testo

dell'art. 581 c.p.p.¹, dei commi 1-*ter* e 1-*quater*², in forza dei quali l'atto di impugnazione delle « parti private » va ritenuto inammissibile se, con esso, non è depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio³, mentre nel caso di imputato rimasto assente in primo grado, il difensore deve produrre, sempre a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'assistito⁴.

La formulazione delle due norme lascia chiaramente intendere che l'onere della dichiarazione o dell'elezione di domicilio è volto ad agevolare la notifica del decreto di citazione a giudizio, mentre l'acquisizione da parte del difensore di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la deliberazione della sentenza, mira ad assicurare che l'imputato sia consapevole della pronuncia emessa nei suoi confronti ed abbia condiviso la scelta difensiva di impugnarla, evitando, così, l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere successivamente travolti dalla rescissione del giudicato, per effetto della violazione delle norme che regolano il processo *in absentia* (art. 629-*bis* c.p.p.).

¹ La modifica si deve all'art. 33 co. 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, mentre l'art. 89 co. 3 dello stesso decreto legislativo ha stabilito le forme del regime transitorio, prevedendo l'applicabilità delle nuove norme alle sole « impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022 ». Il limite temporale della « pronuncia della sentenza » - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione (Cass., Sez. V, 3 luglio 2023, n. 37789, in *D&G*, 15 settembre 2023).

² Come icasticamente osservato da BRICCHETTI, *Ancora sui commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.*, in *Sistema penale*, 14 giugno 2023, « non c'è convegno, congresso, dibattito, incontro sulla riforma Cartabia in cui non si parli della notificazione all'imputato, presente o dichiarato assente, del decreto di citazione al giudizio d'appello, in particolare dei commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p. ».

³ Il riferimento alle « parti private », contenuto nel comma 1-*ter*, si riduce, in sostanza, al solo imputato, posto che, ai sensi dell'art. 100 co. 5 c.p.p., il domicilio della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria si intende eletto, « per ogni effetto processuale », presso il difensore, dove deve essere eseguita la notificazione a norma dell'art. 154 co. 4 c.p.p.

⁴ Per un'analisi sistematica delle modifiche apportate all'art. 581 c.p.p., v. CERESA GASTALDO, *L'impugnazione inammissibile tra selezioni arbitrarie e vuoti formalismi*, in AA.VV., *L'ennesima riforma delle impugnazioni. Fra aspettative deluse e profili controversi*, a cura di Bargis e Belluta, Torino, 2023, 3 ss. L'Autore si è espresso in termini decisamente critici sulla nuova formulazione dell'art. 581 c.p.p. e, in particolare, sulla introduzione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, definendo gli oneri imposti dalle nuove norme « vessazioni gratuite », finalizzate a « sgravare le corti di parte del loro lavoro ».

2. *L'onere della dichiarazione o della elezione di domicilio.* – La previsione di cui al comma 1-*ter* è collegata, dunque, all'emissione di uno specifico atto introduttivo del giudizio di impugnazione, vale a dire il decreto di *vocatio in iudicium* dell'imputato⁵. È indubbio che la nuova norma trovi applicazione in grado di appello, dove viene ordinata – nella fase degli atti introduttivi del giudizio (art. 601 co. 1 c.p.p.) – la « citazione » dell'imputato.

Qualora, però, l'imputato – anche per l'esecuzione di una misura di sicurezza – sia ristretto in carcere al momento della proposizione dell'atto di gravame, non occorre il deposito della dichiarazione o della elezione di domicilio, in ragione dell'obbligo di procedere alla notificazione del decreto di citazione a giudizio mediante consegna nelle mani proprie del detenuto (artt. 156 co. 1 e 161 co. 1 c.p.p.). D'altra parte, laddove l'appellante abbia riacquisito la libertà al momento della *vocatio in iudicium*, la notificazione può essere effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 161 co. 3 c.p.p., senza compromettere quella efficienza processuale che il nuovo art. 581 co. 1-*ter* c.p.p. intende salvaguardare⁶. L'onere della dichiarazione o elezione di domicilio deve ritenersi operante, invece, se l'appellante è sottoposto agli arresti domiciliari, poiché in tal caso – così come dispone l'art. 156 co. 3 c.p.p. – la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p. Occorre considerare, inoltre, che il soggetto detenuto in luogo diverso dal carcere, laddove ritorni

⁵ Si è messa in dubbio la legittimità costituzionale della disposizione, ma la questione – sollevata con riferimento agli artt. 24, 27 e 111 Cost. – è stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte di cassazione, che ha ritenuto la scelta legislativa non irragionevole, in quanto persegue lo scopo di garantire la speditezza del giudizio di appello, esonerando l'autorità giudiziaria dall'effettuare ricerche volte ad individuare il luogo della notifica del decreto di citazione a giudizio (cfr. Cass., Sez. IV, 19 ottobre 2023, n. 44376, in *Guida dir.*, 2023, 47, 53). Non sono mancate le opinioni critiche anche in dottrina, dove si è osservato che la riforma finisce per addossare all'imputato le inefficienze del sistema (in questi termini, CASCINI, *Le impugnazioni: nuove forme e modalità di presentazione*, in *La riforma Cartabia*, a cura di Spangher, 555).

⁶ In questi termini si è espressa, del resto, la giurisprudenza di legittimità: v. Cass., Sez. II, 13 settembre 2023, n. 38442, Rv. 285029. La Corte ha precisato – richiamando Cass., Sez. un., 27 febbraio 2020, n. 12778, Rv. 278869 – che lo stato di detenzione dell'imputato, anche per altra causa, quando risulti dagli atti processuali, rende superflua la dichiarazione o elezione di domicilio, dovendosi procedere alla notifica mediante consegna dell'atto nelle mani del detenuto. Si evita, così, il rischio che il domiciliatario non comunichi al detenuto la notifica di atti che lo riguardano, privandolo della possibilità di partecipare al processo e di difendersi in modo tempestivo e adeguato. Sarebbe, pertanto, del tutto illogico far discendere l'inammissibilità dell'impugnazione dal mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, destinata comunque a non avere effetto ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Una sanzione processuale di tale gravità, che priva l'imputato del diritto di impugnare la sentenza a suo carico, non è concepibile in mancanza di una adeguata *ratio* giustificatrice.

in libertà successivamente al deposito dell'atto di appello, non è obbligato ad una dichiarazione o elezione di domicilio per le future notificazioni⁷.

Destinataria della disposizione di cui all'art. 581 co. 1-ter c.p.p. è la sola parte appellante, essendo richiesto che la dichiarazione o l'elezione di domicilio venga depositata « con l'atto di impugnazione », sicché non grava alcun onere sulla difesa dell'imputato non appellante, sebbene anch'egli debba essere « citato » - sempre ai sensi dell'art. 601 co. 1 c.p.p. - nel giudizio di appello promosso da una delle altre parti.

Sebbene la previsione sia inclusa tra quelle « generali » in materia di impugnazioni, la sua *ratio* induce ad escluderne l'applicazione nel grado di legittimità, la cui disciplina non prevede la notifica all'imputato di un « decreto di citazione a giudizio ». Una volta fissata l'udienza per la trattazione del ricorso, ne viene dato avviso al procuratore generale e ai difensori delle parti, indicando se la decisione sarà resa all'esito di udienza pubblica oppure in camera di consiglio (art. 610 co. 5 c.p.p.). L'imputato non riceve alcuna notifica, salva l'eventualità che non risulti assistito da un difensore di fiducia iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613 co. 1 e 4 c.p.p.), poiché, in tal caso, egli ha diritto di essere informato - unitamente al difensore nominato di ufficio⁸ - della data di udienza, ma tale avviso non è comunque equiparabile ad un decreto di citazione a giudizio. Da ciò consegue che il ricorso per cassazione non può essere ritenuto inammissibile se, con esso, non viene depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ricorrente⁹.

Per evidenti ragioni di coerenza sistematica, va esclusa l'applicabilità della previsione di cui al comma 1-ter anche alle impugnazioni straordinarie rientranti nella competenza funzionale della Corte di legittimità, vale a dire la re-

⁷ Sul punto, cfr. Cass., Sez. IV, 8 giugno 2023, n. 41858, in *D&G*, 17 ottobre 2023, secondo cui l'adempimento richiesto dal comma 1-ter non risulta *inutiliter datum* nel caso in cui l'imputato sia sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, proprio in considerazione della possibile modifica *in melius* del trattamento cautelare e della mancanza dell'obbligo normativo di dichiarare o eleggere domicilio - a differenza di quanto previsto per la persona ristretta in istituto penitenziario - all'atto della rimessione in libertà.

⁸ È opportuno sottolineare che tale evenienza ben può verificarsi anche successivamente alla proposizione del ricorso, laddove la cessazione del rapporto professionale tra l'imputato e il suo difensore di fiducia - iscritto nell'albo speciale - intervenga prima della fissazione dell'udienza da parte della Corte di cassazione.

⁹ In tal senso, si è espressa, peraltro, la giurisprudenza di legittimità nelle sue prime pronunce sul tema: v. Cass., Sez. IV, 19 ottobre 2023, n. 44376, cit.

visione europea e il ricorso per la correzione dell'errore materiale o di fatto (artt. 628-*bis* e 625-*bis* c.p.p.).

Diverso, invece, è il motivo che induce a ritenere inapplicabile la disposizione nei casi di rescissione del giudicato, poiché, sebbene la pronuncia spetti alla Corte di appello, l'art. 629-*bis* c.p.p. - che rinvia *in toto* alle forme del procedimento in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.) - non contempla l'emissione di un decreto di citazione a giudizio del ricorrente analogo a quello previsto dall'art. 601 c.p.p.¹⁰.

Tale considerazione vale anche per le impugnazioni in materia di misure cautelari personali e reali (artt. 309, 310, 311, 324 e 325 c.p.p.)¹¹ e per l'appello proposto avverso la sentenza di non luogo a procedere (art. 554-*quater* c.p.p.), con la conseguente inoperatività, anche in tali casi, della disposizione che impone il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di gravame¹².

Per quanto concerne, invece, la revisione, la *quaestio iuris* non sembra affatto di agevole soluzione. A favore dell'applicabilità del comma 1-*ter* depongono la indubbia qualificazione della richiesta di revisione come « atto di impugnazione » - sia pure straordinario - e la previsione di cui all'art. 636 co. 1 c.p.p. che rinvia espressamente all'art. 601 c.p.p. per la disciplina della fase introduttiva del giudizio. È questa, pertanto, la tesi che sembra da preferirsi, anche se una parte della dottrina ha osservato, in senso contrario, che il comma 1-*ter* si riferisce all'« atto di impugnazione delle parti private e dei difensori » e tale locuzione non include tutti i soggetti legittimati - a norma dell'art. 632 co. 1 lett. a) c.p.p. - alla richiesta di revisione¹³.

¹⁰ Il legislatore non ha fatto generico riferimento all'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ma ha indicato specificamente il « decreto di citazione a giudizio », che non è equiparabile all'avviso di fissazione dell'udienza camerale di cui all'art. 127 c.p.p.

¹¹ Del resto, l'art. 581 c.p.p. non è richiamato dall'art. 309 co. 4 c.p.p. - e, di riflesso, dall'art. 310 co. 2 c.p.p. - che impone l'osservanza delle sole forme previste dall'art. 582 c.p.p., in ragione della maggiore snellezza e celerità del procedimento *de libertate*. La giurisprudenza ha univocamente aderito a tale indirizzo ermeneutico: per tutte, v. Cass., Sez. IV, 3 maggio 2023, n. 22140, in *Foro it.*, 2023, II, 381. Secondo SPANGHER, *Sull'applicabilità dell'art. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p.*, in *Pen. dir. e proc.*, 19 ottobre 2023, la questione dell'operatività delle nuove norme nel procedimento *de libertate* « non doveva neppure porsi ».

¹² La disciplina dei richiamati mezzi impugnazioni prevede, infatti, un mero avviso di fissazione dell'udienza camerale, che non è equiparabile - come chiarito anche dalla giurisprudenza - al decreto di citazione a giudizio (cfr. Cass., Sez. I, 7 giugno 2023, n. 29321, Rv. 284841).

¹³ In tal senso, BRICCHETTI, *Ancora sui commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.*, cit.

Aderendo alla tesi sostenuta dalla giurisprudenza prevalente, che qualifica l'opposizione al decreto penale di condanna come mezzo di impugnazione¹⁴, si potrebbe essere indotti a ritenere che la dichiarazione o l'elezione di domicilio vada, altresì, depositata nei casi di cui all'art. 461 c.p.p., anche perché la procedura può concludersi con l'emissione del decreto di giudizio immediato, atto di *vocatio in iudicium* del tutto assimilabile a quello previsto dall'art. 601 c.p.p. A ben guardare, però, la disposizione volta a stabilire il regime transitorio (art. 89 co. 3 d.lgs. n. 150 del 2022) – secondo cui le nuove norme si applicano alle sole impugnazioni proposte avverso le « sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto » – lascia chiaramente intendere che la disciplina dettata dai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p. si riferisce ai giudizi di grado superiore rispetto a quelli definiti con « sentenza »¹⁵. D'altra parte, con tali disposizioni, il legislatore ha posto a carico dell'imputato un onere collaborativo finalizzato a scongiurare ritardi nella definizione dei gradi di impugnazione, per evitare l'eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-*bis* c.p.p., che non trova applicazione nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna. In ragione di quanto sin qui osservato, deve escludersi l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* sia all'opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.) – che non rientra, peraltro, nel novero delle impugnazioni¹⁶ – sia al reclamo proposto ai sensi dell'art. 410-*bis* c.p.p., che – sebbene possa qualificarsi come atto di gravame¹⁷ – non è comunque mezzo di censura di una « sentenza ».

¹⁴ Proprio per la sua natura di mezzo di impugnazione, l'opposizione può essere presentata nelle forme oggi previste dall'art. 582 c.p.p. (*ex multis*, Cass., Sez. III, 20 maggio 2021, n. 35431, Rv. 281752).

¹⁵ Da qui, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* anche al ricorso per cassazione proposto, a norma dell'art. 666 co. 6 c.p.p., avverso un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (cfr., in tal senso, Cass., Sez. I, 28 giugno 2023, n. 43523, Rv. 285396).

¹⁶ Come costantemente affermato dalla giurisprudenza: cfr., *ex multis*, Cass., Sez. II, 27 novembre 2012, n. 161, in *Cass. pen.*, 2014, 1011; Id., Sez. IV, 4 novembre 2003, n. 661, Rv. 227342; Id., Sez. VI, 18 settembre 2003, n. 38944, Rv. 228329.

¹⁷ In tal senso, nell'ambito di un orientamento univoco, cfr. Cass., Sez. IV, 23 ottobre 2018, n. 49395, in *Cass. pen.*, 2019, 1240, con la quale si è precisato che, in materia di impugnazioni, quando si succedono nel tempo diverse discipline e non sia espressamente stabilito il regime transitorio, l'applicazione della regola del *tempus regit actum* impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'atto di gravame, sicché deve ritenersi ricorribile per cassazione – e non reclamabile innanzi al tribunale in composizione monocratica (ai sensi dell'art. 410-*bis* c.p.p.) – un decreto di archiviazione emesso in epoca antecedente alla legge n. 103 del 2017, ma impugnato successivamente.

3. *Lo specifico mandato ad impugnare.* – La previsione di cui al comma 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p., con riferimento all'imputato dichiarato assente in primo grado¹⁸, stabilisce che, con l'atto di impugnazione del difensore, deve essere depositato, sempre a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la dichiarazione o l'elezione di domicilio¹⁹.

Tale disposizione si inserisce nel quadro di una rinnovata e rafforzata disciplina dell'assenza²⁰, che mira ad evitare l'attivazione del rimedio rescissorio di cui all'art. 629-*bis* c.p.p.²¹, acquisendo preventivamente elementi da cui desu-

¹⁸ Giova precisare che l'imputato non può essere dichiarato assente – in forza del disposto di cui all'art. 420 co. 2-*ter* c.p.p. – se, dopo aver partecipato all'udienza di convalida dell'arresto eseguito in flagranza ed aver formulato richiesta del termine a difesa, non compare alle successive udienze (in tal senso, da ultimo, Cass., Sez. VI, 8 novembre 2023, n. 47013, in *IlForoitaliano.it*, 27 novembre 2023, con nota di D'ANGELO, *Art. 581 c.p.p. «post» Cartabia: c'era una volta il « favor impugnationis »*). Non può essere considerato assente – sempre ai sensi all'art. 420 co. 2-*ter* c.p.p. – anche l'imputato che abbia richiesto un rito alternativo per il tramite del procuratore speciale nominato a tal fine. Di conseguenza, la previsione di cui all'art. 585 co. 1-*bis* c.p.p. – che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione – non trova applicazione nei casi di appello avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato (così Cass., Sez. III, 12 ottobre 2023, n. 43835, in www.giurisprudenzapenale.it, 2 novembre 2023).

¹⁹ Il comma 3 dell'art. 571 c.p.p. – soppresso, *in parte qua*, dall'art. 46 della legge n. 479 del 1999 – già prevedeva che il difensore dell'imputato potesse impugnare la sentenza contumaciale solo se munito di specifico mandato, ma non erano posti limiti temporali al conferimento dello stesso, che poteva avvenire con la nomina iniziale o anche successivamente.

²⁰ Rientra in tale quadro normativo anche il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 585 c.p.p. – introdotto anch'esso dalla riforma “Cartabia” [art. 33 co. 1 lett. f) d.lgs. n. 150/2022] – che prevede un aumento di quindici giorni dei termini per impugnare concessi al difensore dell'imputato giudicato in assenza, proprio al fine di riconoscergli più tempo per l'acquisizione dello specifico mandato richiesto dall'art. 581 co. 1-*quater* c.p.p. Per l'approfondimento del tema, v. CENTORAME, *Verso un nuovo processo penale in assenza: chiaroscuri della legge delega n. 134 del 2021*, in *DisCrimen*, 2 febbraio 2022; DINACCI, *Le prospettive di riforma delle notifiche all'imputato e processo in absentia: inconsapevolezze legislative*, in *Arch. pen.*, 2021, 1, 4 ss.; MARANDOLA, *Il ridimensionamento e la conformità strutturale e procedurale dei mezzi ordinari d'impugnazione al modello accusatorio*, in AA.VV., “Riforma Cartabia” e rito penale. *La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di Marandola, Milano, 2022, 232 ss.; ROMBI, *Le coordinate del nuovo “processo in assenza” tracciate dalla legge n. 134/2021*, in *Il penalista*, 7 ottobre 2022.

²¹ Il richiamato art. 629-*bis* c.p.p. limita la rescissione del giudicato ai soli casi in cui l'intero processo si sia svolto nei confronti dell'imputato inconsapevolmente assente. Il rimedio dovrebbe operare, pertanto, secondo gli auspici del legislatore, nelle sole ipotesi di condanna *in absentia* non impugnata e, quindi, passata in giudicato. In tutti gli altri casi, invece, il deposito del mandato specifico dovrebbe attestare

mere, con rassicurante certezza, l'effettiva conoscenza della vicenda giudiziaria *in itinere* da parte dell'imputato²², così da poter ritenere che la sua mancata partecipazione al processo sia dovuta ad una scelta volontaria e consapevole²³.

- salva, ovviamente, prova contraria - l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, eliminando, così, il presupposto per l'attivazione del mezzo straordinario di impugnazione. Sul punto, vanno segnalate le perplessità espresse da una parte della dottrina, secondo cui « non sembra improbabile che i destinatari di una sentenza in assenza, non censurata subito dal difensore per mancanza di mandato *ad hoc*, vedendo ristretti a monte i loro poteri di impugnazione "ordinari", possano finire per attivare, in un numero maggiore di casi, strumenti - come il meccanismo di cui all'art. 175 c.p.p., sul punto espressamente ampliato dal legislatore delegato, oppure quello di cui all'art. 629-*bis* c.p.p., a sua volta emendato in proposito - in grado di reintegrarli *ex post* nei loro diritti fondamentali. Rimedi che, è bene precisarlo, andranno, per quanto qui rileva, entrambi attivati proprio di fronte alle corti d'appello » (così DELLA TORRE, *La crisi dell'appello penale nel prisma della statistica giudiziaria*, in *Arch. pen.*, 2022, 2, 39 s.).

²² La garanzia di un'adeguata conoscenza della regiudicanda non è assicurata neppure dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio, che potrebbe essere intervenuta in una fase del procedimento ancora embrionale, durante la quale le indagini compiute non consentono, ad esempio, neppure di delineare con chiarezza una *notitia criminis* (cfr., sul punto, POTETTI, *I casi tipici di giudizio in assenza dell'imputato*, in *Cass. pen.*, 2015, 2484 ss.).

²³ Anche la questione di legittimità costituzionale del comma 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p. - al pari di quella che ha riguardato il comma 1-*ter* (v. *supra*, nota n. 5) - è stata ritenuta manifestamente infondata, osservando che la previsione non determina affatto un indebito restringimento del diritto di impugnazione dell'imputato, bensì persegue il legittimo scopo di consentire la celebrazione dei giudizi di impugnazione solo quando si abbia prova certa della effettiva conoscenza della sentenza da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di soggetti non consapevoli del processo. Né si è ravvisata la sussistenza del denunciato pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa, posto che eventuali ritardi determinati dalla ricerca di imputati giudicati in assenza e non agevolmente reperibili sono stati compensati con la concessione di un più ampio termine di impugnazione, così come stabilito dall'art. 585 co. 1-*bis* c.p.p. (cfr. *Cass.*, Sez. IV, 11 ottobre 2023, n. 43718, in *Guida dir.*, 2023, 43, 61; *Id.*, 10 ottobre 2023, n. 44630, in *D&G*, 8 novembre 2023). La necessità di avere la rassicurante certezza che l'imputato sia edotto della pendenza del processo a suo carico, in tutti i gradi di giudizio, è stata ribadita, di recente, anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, 19 maggio 2022, in *Cass. pen.*, 2022, 3253 e ss., con nota di QUATTROCOLO, *Assenza, latitanza, rimedi restitutori: una posizione non scontata della Corte di giustizia*). Sul punto, v. anche GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, profili processuali*, in *Sistema penale*, 2 novembre 2022, 73, secondo cui l'imposizione dell'onere formale previsto dai commi 1-*ter* e 1-*quater* persegue « lo scopo, certamente condivisibile, di ridurre la probabilità di celebrare giudizi di gravame nei confronti di soggetti non effettivamente a conoscenza della data dell'udienza. Le parti sono, invero, state in tal modo responsabilizzate, essendo, evidentemente, chiamate ad indicare un indirizzo a loro congeniale, dove ricevere le notificazioni concernenti le regiudicande che le riguardano ». In sostanza, le disposizioni inserite nell'art. 581 c.p.p. valorizzano il principio di lealtà processuale, anche perché il giudizio di impugnazione - giova ricordarlo - è celebrato a richiesta di parte. In quest'ottica, la nuova disciplina impone un onere aggiuntivo al difensore, che qualifica il rapporto con il suo assistito, specie nei casi di nomina *ex officio* (in tal senso, MAISANO, *Prime note critiche sull'appello inammissibile nella "riforma Cartabia"*, in *Giur. pen.*, 24 ottobre 2022, 1).

Sul piano ermeneutico, il problema, ancora una volta, è definire l'ambito di operatività della previsione normativa, stabilendo, in particolare, se essa riguardi solo l'appello o debba trovare applicazione anche nel giudizio di legittimità.

A favore della prima tesi milita la considerazione che lo specifico mandato ad impugnare - richiesto dal comma 1-*quater* - deve comunque contenere la « dichiarazione o elezione di domicilio », strumentale alla notifica del « decreto di citazione a giudizio », che non viene emesso - come già detto²⁴ - nel grado di legittimità, non essendo ad esso equiparabile, peraltro, l'avviso dell'udienza dovuto all'imputato che non risulti assistito da un difensore di fiducia iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613 co. 1 e 4 c.p.p.). In quest'ottica, il criterio di stretta interpretazione - operante in materia di invalidità e di impugnazioni - preclude l'estensione di regole dettate a pena di inammissibilità - e funzionali alla corretta citazione a giudizio dell'imputato - a contesti processuali che non contemplino tale adempimento²⁵.

Appare, tuttavia, più convincente la tesi dell'applicabilità del comma 1-*quater* anche al ricorso per cassazione²⁶.

Ad orientare in tal senso è soprattutto la *ratio* della disposizione, che integra - come già evidenziato - lo statuto del processo *in absentia* ed è volta ad acquisire la prova che l'imputato conosce e vuole la progressione del processo nei gradi di impugnazione. Ciò induce a ritenere che il deposito dello specifico mandato richiesto dal comma 1-*quater* debba accompagnare la proposizione, non solo dell'atto di appello, ma anche del ricorso per cassazione, poiché la consapevolezza dell'imputato della pendenza del procedimento penale deve persistere fino alla sua conclusione.

L'assunto non è inficiato dalla previsione - sempre dettata dal comma 1-*quater* - secondo cui lo specifico mandato ad impugnare deve contenere anche « la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio ». Nulla vieta, infatti, che la norma possa trovare applicazione nel grado di legittimità - dove non è prevista la

²⁴ *Supra*, § 2.

²⁵ Tra i sostenitori della tesi vi è BRICCHETTI, *Ancora sui commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.*, cit.

²⁶ Del resto, la prevalente giurisprudenza di legittimità condivide tale soluzione ermeneutica: v. Cass., Sez. II, 20 ottobre 2023, n. 47927, in *D&G*, 4 dicembre 2023; Id., Sez. V, 28 settembre 2023, n. 42414, Rv. 285104; Id., Sez. V, 26 settembre 2023, n. 39166, in *D&G*, 6 ottobre 2023.

« citazione a giudizio » del ricorrente – solo nella parte in cui impone l’obbligo di depositare, con il ricorso, uno specifico mandato ad impugnare²⁷. Né si può ritenere che l’operatività della previsione del comma 1-*quater* in grado di appello renda inutile la sua applicazione anche al momento della eventuale proposizione del ricorso per cassazione.

L’avvenuto deposito di uno specifico mandato ad impugnare la sentenza di primo grado non basta, infatti, ad eliminare il rischio che l’imputato – ad esempio, per un difetto di notifica del decreto di citazione emesso ai sensi dell’art. 601 c.p.p. – resti inconsapevolmente assente durante il giudizio di appello. Eventualità, questa, che può verificarsi anche laddove l’imputato non sia appellante e venga comunque giudicato *in absentia*²⁸.

²⁷ La disposizione in esame deve ritenersi applicabile anche nel caso di appello proposto, ai sensi degli artt. 428 e 554-*quater* c.p.p., avverso la sentenza di non luogo a procedere, ben potendo l’imputato essere stato dichiarato « assente » nell’udienza preliminare o predibattimentale. A diversa conclusione si deve pervenire, invece, con riferimento al ricorso per cassazione, posto che, nel caso specifico, tale mezzo di impugnazione non è esperibile *per saltum* (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 18305, in *D&G*, 3 maggio 2019) e il giudizio di appello – come previsto dagli artt. 428 co. 3 e 554-*quater* co. 3 c.p.p. – va svolto con le forme di cui all’art. 127 c.p.p., che non contemplano la dichiarazione di « assenza » dell’imputato, sicché difetta il presupposto per l’applicazione del comma 1-*quater* dell’art. 581 c.p.p.

²⁸ Come si è affermato in una recente pronuncia della Corte di legittimità – il riferimento è a Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2023, n. 49315, in *D&G*, 29 dicembre 2023 – laddove il giudizio di appello sia svolto con il rito camerale non partecipato, perché non è stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ai sensi dell’art. 598-*bis* co. 2 c.p.p., l’imputato appellante non può considerarsi « giudicato in assenza », atteso che, in tale evenienza, non viene celebrata alcuna udienza a cui questi abbia il diritto di presenziare. Di conseguenza, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, il medesimo imputato appellante non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585 co. 1-*bis* c.p.p. Tale soluzione – si è detto – appare coerente con la direttiva dell’UE n. 343 del 2016, che, nel dettare le regole minime per la celebrazione del processo in assenza, lascia, comunque, impregiudicata la possibilità di una disciplina nazionale che preveda lo svolgimento di talune sue fasi per iscritto, a condizione che ciò avvenga in conformità con il diritto ad un equo processo (art. 8, par. 6). Come emerge dal considerando n. 41 della direttiva, il « diritto di presenziare al processo può essere esercitato solo se vengono svolte una o più udienze. Ciò significa che il diritto di presenziare al processo non si applica se le norme procedurali nazionali applicabili non prevedono alcuna udienza ». Diversa è la posizione dell’imputato non appellante, per il quale l’art. 598-*ter* co. 4 c.p.p. prevede espressamente la verifica delle condizioni per procedere in sua assenza, ai sensi dell’art. 420-*bis* co. 1, 2 e 3 c.p.p. La differente disciplina si giustifica in ragione delle nuove disposizioni dettate, per il solo imputato appellante, dall’art. 581 co. 1-*ter* e 1-*quater* c.p.p., nonché per la logica sottesa alla diversificazione del rito nel giudizio di appello. Appare, tuttavia, incoerente che, nel rito non partecipato, l’imputato appellante non possa essere considerato assente, mentre vada dichiarato tale – per espressa previsione dell’art. 598-*ter* co. 4 c.p.p. – l’imputato non appellante. In realtà, ciò che cambia, tra l’uno e l’altro, è solo la verifica delle condizioni per procedere in loro assenza, ma ad entrambi è inibito, allo stesso modo, il contraddittorio orale.

Occorre considerare, infine, il caso in cui l'imputato, assente in primo grado, proponga direttamente ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., oppure perché la sentenza da impugnare sia inappellabile.

In tali ipotesi, la mancanza di una prova certa dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato assente giustifica l'applicazione del comma 1-*quater* anche al ricorso per cassazione²⁹, per evitare l'inutile svolgimento di un grado di impugnazione il cui esito rischierebbe di essere travolto, poi, dalla rescissione del giudicato.

4. *Le modalità di adempimento delle condizioni richieste a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione.* – La dichiarazione o l'elezione di domicilio di cui al comma 1-*ter* e lo specifico mandato richiesto dal comma 1-*quater* vanno depositati – come testualmente stabiliscono le richiamate disposizioni – « con l'atto di impugnazione ».

L'ulteriore prescrizione di carattere temporale riguarda, invece, solo lo specifico mandato di cui deve munirsi il difensore dell'imputato assente, da rilasciarsi « dopo la pronuncia della sentenza » da impugnare³⁰.

La soluzione più praticata sarà indubbiamente quella di allegare il mandato difensivo *ad hoc* o l'elezione di domicilio all'atto di impugnazione, seguendo, così, fedelmente l'indicazione del legislatore.

Deve ritenersi, tuttavia, consentito anche il deposito successivo alla proposizione dell'atto di impugnazione, a condizione, però – trattandosi di un requisito di ammissibilità del mezzo di gravame – che esso avvenga comunque entro la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 585 c.p.p.³¹.

Non vi è motivo per escludere, inoltre, il deposito preventivo, purché venga rispettata la condizione richiesta per lo « specifico mandato » di cui al comma

²⁹ La previsione di cui al comma 1-*quater*, riferendosi all'imputato « assente », è chiaramente incompatibile con il mezzo di impugnazione straordinario della revisione, che va proposta, peraltro, personalmente dall'interessato o attraverso un procuratore speciale (art. 633 co. 1 c.p.p.).

³⁰ È sufficiente, a tal fine, che vi sia stata la lettura del dispositivo, dovendosi ritenere idoneo a garantire l'ammissibilità dell'impugnazione anche il mandato conferito durante la pendenza del termine per il deposito della motivazione, purché la volontà dell'imputato di proporre appello o ricorso per cassazione avverso quella specifica sentenza sia espressa in modo inequivoco.

³¹ In tal senso, Cass., Sez. IV, 19 ottobre 2023, n. 44376, cit.

1-*quater*, vale a dire il suo conferimento in data successiva all'emissione della sentenza da impugnare³².

Poiché il legislatore non ha posto, invece, alcuna condizione temporale per la dichiarazione o l'elezione di domicilio di cui al comma 1-*ter*³³, bisogna ritenere che possa essere anche antecedente alla sentenza da impugnare e risultare, quindi, già acquisita al momento della proposizione del mezzo di gravame³⁴.

Occorre, però, tener conto di quanto stabilisce l'art. 157-*ter* co. 3 c.p.p., secondo cui, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notifica dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti, se non è detenuto³⁵, deve essere eseguita « esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581 co. 1-*ter* e 1-*quater* ». La formulazione della norma induce a ritenere che la dichiarazione o la elezione di domicilio, pur se antecedente alla proposizione dell'atto di gravame, debba essere, comunque, comunicata al giudice di appello, mediante uno specifico deposito indirizzato a quest'ultimo³⁶, al fine di sollevarlo dall'onere di individuazione del luogo dove eseguire correttamente la notifica del decreto di citazione a giudizio³⁷.

³² Il deposito del mandato difensivo o dell'atto di elezione del domicilio, quando precede la proposizione del mezzo di gravame, deve avvenire presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, poiché il fascicolo processuale non risulta ancora trasmesso all'organo giurisdizionale competente per il giudizio di impugnazione.

³³ Sostengono, invece, che anche tale condizione debba realizzarsi successivamente all'emissione della sentenza da impugnare LA ROCCA-MANGIARACINA, *Le impugnazioni ordinarie tra "efficienza" e snellimento*, in AA.VV., *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di Castronuovo-Donini-Mancuso-Varraso, Padova, 2023, 852 ss.

³⁴ Giova ricordare che, secondo quanto prescrive l'art. 161 co. 1 c.p.p., nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato o dell'imputato non detenuto o internato, questi viene invitato a dichiarare o eleggere domicilio « per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 co. 2, 456, 552 e 601 ». Quindi, la dichiarazione o l'elezione di domicilio eventualmente formalizzata nel corso delle indagini preliminari, se non viene superata da eventi successivi, resta valida per la notifica di ogni decreto di citazione a giudizio, compreso, ovviamente, quello emesso in grado di appello ai sensi dell'art. 601 c.p.p.

³⁵ Si è già detto che la previsione di cui all'art. 581 co. 1-*ter* c.p.p. non opera nei confronti dell'imputato ristretto in carcere. V. supra, § 2.

³⁶ Precisa BRICCHETTI, *Ancora sui commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p.*, cit., che « nel caso di una pluralità di dichiarazioni o elezioni di domicilio, è necessario che sia depositata l'ultima in ordine cronologico. Sul difensore grava l'onere di effettuare questa verifica prima di depositare la dichiarazione o elezione che la cancelleria utilizzerà per la notificazione del decreto di citazione all'imputato. Non dovrebbe trattarsi di un onere gravoso, tanto più che, a norma del comma 4-*bis* dell'art. 161, nei casi di cui agli indicati commi 1 e 3 dello stesso articolo, l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso e che il comma 4-*bis* dell'art. 162 prevede che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non abbia effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore deve

In definitiva, la condizione di ammissibilità dell'impugnazione può dirsi realizzata se, alla scadenza del termine stabilito dall'art. 585 c.p.p., risulti acquisita in atti una indicazione chiara e inequivoca del luogo in cui l'imputato intende ricevere la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

5. Inammissibilità vs favor impugnationis. – Una recente pronuncia di merito ha affrontato la questione relativa all'ammissibilità di un atto di appello a cui era allegata una procura speciale rilasciata al difensore per l'impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata *in absentia*, ma che conteneva la mera indicazione del luogo di residenza dell'imputato, senza una esplicita elezione o dichiarazione di domicilio³⁸.

Tale mancanza induceva il pubblico ministero ad eccepire l'inammissibilità dell'atto di gravame, per la ritenuta violazione dell'art. 581 co. 1-*quater* c.p., che impone – come già detto – il deposito di uno « specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ». La procura speciale allegata all'atto di appello indubbiamente rispettava, anche sotto il profilo temporale, i requisiti dello « specifico mandato ad impugnare », ma la mera indicazione, al suo interno, del luogo di residenza dell'imputato – secondo il rappresentante dell'accusa – non poteva ritenersi equipollente ad una « dichiarazione di domicilio ».

attestare l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione. È difficile, pertanto, che il difensore possa sbagliare. Non è, tuttavia, impossibile ipotizzare un errore (scusabile o non) del difensore. Non è da escludere, in altre parole, che, a causa del deposito di una dichiarazione o elezione di domicilio "superata" da altra, si svolga un giudizio di appello nullo per l'omessa citazione dell'imputato e per essersi, quindi, svolto in assenza del medesimo in violazione dell'art. 598-*ter* co. 1 c.p.p. che, a proposito dell'assenza dell'imputato in appello, stabilisce che soltanto in caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui agli artt. 599 e 602 "è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-*bis*". Qualora ciò si dovesse verificare, non resta all'imputato che attivare i rimedi impugnatori, ordinari (ricorso per cassazione) o straordinari (rescissione del giudicato), che gli consentano di dedurre le questioni di nullità o di far valere la mancata conoscenza, a lui non addebitabile, dello svolgimento del giudizio di appello ».

³⁷ Secondo Cass., Sez. IV, 19 ottobre 2023, n. 44376, cit., impone la "attualizzazione" della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del processo di appello, appare in linea con il principio del "giusto processo", poiché essa risponde all'esigenza di garantire, da un lato, l'efficienza del sistema e, dall'altro, la partecipazione effettiva dell'interessato al giudizio celebrato nei suoi confronti.

³⁸ Cfr. App. Salerno, 9 giugno 2023, n. 1014, Pres. Mancini, Rel. Perrotta, *inedita*.

La Corte ha, tuttavia, respinto l'eccezione, ritenendo, per l'effetto, ammissibile l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato.

Dopo aver richiamato il rigoroso e univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla differenza tra « indicazione del luogo di residenza » e « dichiarazione di domicilio », la Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, sebbene l'imputato si sia limitato ad una mera indicazione di residenza, lo ha fatto, però, proprio nell'atto finalizzato a conferire al difensore lo specifico incarico di impugnare la sentenza di primo grado. È ragionevole desumere, quindi, che quella indicazione esprimesse la volontà dell'imputato di voler ricevere in quel luogo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, poiché, altrimenti, non avrebbe rilasciato la procura speciale per l'impugnazione al proprio difensore. D'altra parte, la declaratoria di inammissibilità dell'appello motivata da una difettosa formulazione della dichiarazione di domicilio si tradurrebbe – sempre secondo la Corte – in uno sterile formalismo, inconciliabile con il principio generale del *favor impugnationis*.

Allo stesso modo, nei processi in cui non vi è stata assenza dell'imputato – così conclude la Corte – l'indicazione della sua residenza in un'eventuale dichiarazione allegata all'atto di appello ben può essere considerata una valida dichiarazione di domicilio ai sensi dell'art. 581 co. 1-ter c.p.p., perché contenuta in un atto che non ha altro scopo se non quello di segnalare il luogo dove voler ricevere le notifiche relative al giudizio di secondo grado.

6. *Conclusioni*. – La pronuncia dianzi richiamata offre interessanti spunti di riflessione, a cominciare dal riferimento al *favor impugnationis*, utilizzato per equiparare, nel caso *sub iudice*, la mera indicazione del luogo di residenza ad una formale dichiarazione di domicilio, evitando, così, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato.

Il *favor impugnationis* rappresenta – com'è noto – il criterio ermeneutico a cui fare ricorso per attuire il rigore di norme che rischiano di sacrificare irragionevolmente il diritto al controllo della decisione del giudice, funzionale anche alla tutela di esigenze di giustizia sostanziale³⁹. Il diritto di impugnare

³⁹ Sul fondamento e sulla valenza di tale canone ermeneutico, cfr. CERESA GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità delle impugnazioni*, in AA.VV., *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, a cura di Bargis e Belluta, Torino, 2018, 6 ss.; LA ROC-

non può essere, tuttavia, incondizionato, anche perché i limiti posti a tale facoltà rispondono ad istanze altrettanto meritevoli di tutela, come la certezza del diritto e l'efficienza del sistema processuale⁴⁰. L'elaborazione e l'interpretazione delle regole che limitano i controlli esercitabili sulle pronunce giurisdizionali inevitabilmente implicano, quindi, l'apprezzamento di esigenze confliggenti, che occorre bilanciare, individuando un punto di equilibrio ragionevole, in linea con quel canone di « proporzionalità » indicato dai giudici sovranazionali come principio cardine della c.d. « legittimità convenzionale »⁴¹.

Tale equilibrio, nel caso in esame, è stato trovato attraverso una interpretazione elastica - orientata, appunto, dal *favor impugnationis* - del concetto di « dichiarazione di domicilio », valevole ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 581 c.p.p.

È evidente, tuttavia, lo strappo rispetto all'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imputato, con la dichiarazione di domicilio, non si limita ad una manifestazione di scienza - cioè a comunicare un dato di fatto - ma opera una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p., con la consapevolezza degli effetti processuali che ne derivano. In altri termini, quando dichiara o elegge domicilio, l'imputato « sa » e « vuole » che gli atti vengano notificati in un determinato luogo⁴², sicché il suo è un atto personale, volontario, di indubbia autenticità e di contenuto non equivoco⁴³, che va, peraltro, comunicato in modo idoneo all'autorità procedente. Ne consegue che la semplice indicazione del luogo di residenza - presente, ad esempio, nell'atto di nomina del difensore di fiducia - non può costituire

CA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, in *Arch. pen.*, 2018, 3, 14 ss.; LA ROCCA-MANGIARACINA, *Le impugnazioni ordinarie tra "efficienza" e snellimento*, cit., 850 ss.

⁴⁰ Come efficacemente sottolineato da GAITO, *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, in AA.VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, I, Torino, 1998, 15.

⁴¹ Cfr., in particolare, CEDU, Sez. I, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia, ric. n. 55064/2011; Id., Grande Camera, 5 aprile 2018, Zubac c. Croazia, ric. n. 40160/2012; Id., Sez. I, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, ric. n. 32610/2007.

⁴² Così Cass., Sez. un., 17 ottobre 2006, n. 41280, in *Cass. pen.*, 2007, 2545 ss., con nota di DIDI, *Sanatoria per conseguimento dello scopo: un'altra applicazione in tema di nullità delle notificazioni eseguite presso un domicilio diverso da quello validamente dichiarato*.

⁴³ L'indicazione da parte del difensore, nell'atto di impugnazione, del luogo in cui il suo assistito intende ricevere le notificazioni non costituisce, infatti, atto equipollente alla dichiarazione di domicilio, poiché difetta una personale manifestazione di volontà dell'imputato (in tal senso, cfr. Cass., Sez. II, 28 gennaio 2020, n. 7834, in *Cass. pen.*, 2020, 3312; Id., Sez. IV, 23 maggio 2000, n. 7118, in *Cass. pen.*, 2001, 2146).

valida dichiarazione di domicilio, proprio perché manca la inequivoca manifestazione della volontà dell'imputato di effettuare una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p.⁴⁴.

È chiaro che, applicando tali coordinate ermeneutiche, si sarebbe dovuta ritenere inidonea ad integrare una valida dichiarazione di domicilio anche la mera indicazione della residenza dell'imputato contenuta nella procura rilasciata al difensore ai sensi del comma 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p., non potendosi stabilire se quella indicazione esprimesse la scelta consapevole del luogo in cui voler ricevere le notificazioni oppure servisse semplicemente a completare i dati identificativi del dichiarante. La mancanza di elementi concreti da cui poter desumere l'effettiva volontà dell'imputato di selezionare un domicilio per le notificazioni rendeva obiettivamente ardua quella interpretazione che ha condotto i giudici della Corte territoriale, nel caso esaminato, ad escludere la violazione del comma 1-*quater*, reputando, di conseguenza, ammissibile l'appello⁴⁵.

La forzatura operata sul piano interpretativo evidentemente tradisce la comprensibile riluttanza ad applicare una disposizione che appare connotata da eccessivo rigore, almeno nella parte in cui collega l'inammissibilità dell'impugnazione al mancato deposito di una rituale dichiarazione o elezione di domicilio.

Fino alla riforma attuata con la legge "Cartabia", la selezione dei controlli inidonei ad un approfondimento nel merito - indispensabile, peraltro, per la tenuta complessiva del sistema - avveniva sulla base di regole volte a stigma-

⁴⁴ L'assunto è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. II, 1° marzo 2022, n. 18469, Rv. 283180; Id., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 41178, Rv. 261032.

⁴⁵ La Corte è pervenuta, infatti, a tale conclusione non sulla scorta della valutazione di dati oggettivi, bensì in forza di una mera deduzione logica: l'imputato non avrebbe conferito la procura speciale per l'impugnazione al proprio difensore se non avesse voluto anche formalizzare la annessa dichiarazione di domicilio - indispensabile per l'ammissibilità dell'appello - con l'indicazione della sua residenza anagrafica. Tale deduzione, però, pur se plausibile, non consente comunque di ricostruire con certezza l'effettiva volontà dell'imputato. Lo scenario sarebbe stato, invece, decisamente diverso se l'imputato si fosse limitato ad indicare generalità e residenza anagrafica in un atto indirizzato al giudice di appello, ma intitolandolo, ad esempio, "*dichiarazione o elezione di domicilio*" oppure "*dichiarazione ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter c.p.p.*": in tale evenienza, pur mancando la formula rituale della dichiarazione di domicilio nel corpo dell'atto, il suo tenore complessivo - e, in particolare, i chiari riferimenti contenuti nell'intestazione - avrebbero consentito di dedurre, oggettivamente e inequivocabilmente, la volontà dell'imputato di selezionare il luogo dove ricevere le notificazioni.

tizzare le impugnazioni illegittime⁴⁶, tardive⁴⁷, pretestuose⁴⁸ o inutili⁴⁹. A tali categorie il legislatore ne ha aggiunta un'altra, quella, cioè, delle impugnazioni “non collaborative”, che vanno dichiarate inammissibili perché la difesa dell'imputato non ha adempiuto gli obblighi imposti per agevolare e accelerare lo svolgimento del giudizio sollecitato con la proposizione del mezzo di gravame.

Il fine perseguito con le nuove condizioni di ammissibilità - vale a dire la semplificazione dell'attività giurisdizionale e, nel contempo, la garanzia di una corretta gestione del processo *in absentia* - è indiscutibilmente legittimo, sicché non può ipotizzarsi, sotto questo profilo, una indebita compressione del diritto dell'imputato di investire della regiudicanda il giudice di grado superiore per la correzione di eventuali errori giudiziari⁵⁰. Qualche dubbio si profila, invece, in relazione all'ulteriore parametro di legalità convenzionale indicato dalla Corte europea, ovvero il canone di « proporzionalità », che deve ritenersi violato tutte le volte in cui le concrete modalità di applicazione delle regole selettive delle impugnazioni appaiono improntate ad un formalismo eccessivo rispetto allo scopo pur legittimamente perseguito⁵¹.

In quest'ottica, desta perplessità, ad esempio, l'imposizione dell'obbligo di “ulteriore deposito” della dichiarazione o della elezione di domicilio, che va

⁴⁶ Sono le impugnazioni proposte da soggetto non legittimato oppure presentate al di fuori dei casi consentiti dalla legge [art. 591 co. 1 lett. a) e b) c.p.p.].

⁴⁷ Ovvero quelle proposte dopo la scadenza dei termini perentori stabiliti dall'art. 585 c.p.p. o da altra specifica disposizione che disciplina il singolo mezzo di gravame [art. 591 co. 1 lett. c) c.p.p.].

⁴⁸ A partire dalla riforma “Orlando” - attuata con la legge n. 103 del 2017 - il legislatore ha avallato la tendenza giurisprudenziale a stroncare, con l'inammissibilità, anche le impugnazioni di merito ritenute strumentali e dilatorie, perché non supportate dalla puntuale enunciazione di rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato. Il tema è stato diffusamente analizzato in dottrina, sicché ci si limita a segnalare, per ovvie esigenze di sintesi, i contributi di FERRUA, *Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità*, in *DisCrimen*, 9 dicembre 2021, 4 ss. e di MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cass. pen.*, 2017, 3472 ss.

⁴⁹ Si allude alle impugnazioni inammissibili per carenza di « interesse » [art. 591 co. 1 lett. a) c.p.p.], interesse che può ritenersi sussistente solo quando la parte impugnante, attraverso il mezzo di gravame, mira a conseguire una effettiva utilità, ovvero un risultato in concreto più vantaggioso. Sulla nozione di « interesse ad impugnare », cfr., *ex multis*, Cass., Sez. I, 10 gennaio 2018, n. 2209, Rv. 272367, dove si precisa che il mezzo di impugnazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole.

⁵⁰ Si tratta di quello che la Corte europea definisce « *right of access to a court* ».

⁵¹ Per l'analisi della giurisprudenza sovranazionale sul punto, v. BRANCACCIO, *L'inammissibilità in Cassazione e la proporzionalità dei sistemi di filtraggio per l'accesso alla giurisdizione*, in *Cass. pen.*, 2022, 781 ss.

specificamente comunicata al giudice di appello – secondo l’interpretazione avallata dalla giurisprudenza di legittimità⁵² – anche quando la stessa sia stata formalizzata prima della pronuncia della sentenza da impugnare e risulti, quindi, già acquisita agli atti del processo. Scopo dell’adempimento imposto all’appellante, in tal caso, è semplicemente quello di esonerare il giudice dell’impugnazione dall’onere di ricerca, nel carteggio processuale, della dichiarazione o elezione di domicilio in precedenza compiuta dall’imputato. Proprio in considerazione del fine perseguito, sembra legittimo dubitare, dunque, della proporzionalità delle conseguenze connesse alla mancata esecuzione di tale adempimento, sebbene la Corte di legittimità si sia già espressa – come detto – a favore dell’interpretazione più rigorosa.

Un approccio decisamente diverso è rilevabile, invece, dalla richiamata pronuncia di merito, con la quale i giudici della Corte territoriale – invocando il *favor impugnationis* – hanno ritenuto ammissibile l’appello pur in mancanza di una rituale dichiarazione di domicilio, valorizzando la circostanza che, nello specifico mandato ad impugnare depositato ai sensi del comma 1-*quater*, risultava comunque indicata la residenza dell’imputato e da ciò poteva desumersi la volontà dello stesso di ricevere in quel luogo la notifica del decreto di citazione a giudizio.

La diversità di atteggiamenti che mostra la giurisprudenza nell’interpretazione delle nuove regole mette in luce il limite dell’intervento legislativo, che sembra essersi spinto oltre il perimetro della patologia – *stricto sensu* – dell’atto di impugnazione, collegando l’inammissibilità anche a vizi formali – connessi a condotte collaborative richieste all’imputato – che non sempre appaiono meritevoli di una sanzione tanto severa come la negazione del diritto di accesso al successivo grado di giudizio. È opportuna, pertanto, una revisione della disciplina da parte del legislatore, per evitare che la ricerca caso per caso di soluzioni ragionevoli e proporzionate – rimesse alla sensibilità del singolo giudice⁵³ – continui a generare incertezze e disparità di trattamento in un settore

⁵² V. Cass., Sez. IV, 19 ottobre 2023, n. 44376, cit., *supra*, nota 37.

⁵³ Non si può fare a meno di rimarcare, al riguardo, « il contributo poderoso all’emarginazione del canone di stretta legalità derivante dal diritto sopranoazionale, che – com’è risaputo – accresce il dominio della giurisprudenza-fonte additandone la virtù nell’ancoraggio alla realtà dei casi, e propaga ad ogni livello il metodo fluido del bilanciamento a partire dai principi, soppiantando quello solido della logica formale applicata a fattispecie tipiche » (così NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in *Arch. pen.*, 2017, 447).

che, per la delicatezza degli interessi coinvolti, non può tollerare *deficit* di garanzie.